



# SAFEGUARDING

## MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Redatto ed applicato ai sensi e per gli effetti delle:

“Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione della Federazione Italiana Pallacanestro”

### PREMESSA

L’articolo 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.39, rubricato “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport” ha introdotto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione sportiva, di redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra discriminazione. Il presente “Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva” è redatto dalla NPC RIETI SPORHUB ssarl (di seguito anche “Società Sportiva”), come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

### FINALITÀ

Il presente “Modello organizzativo e di Controllo” (di seguito anche “il Modello”) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 sui “Tesserati”, specie se minori d’età nell’ambito della NPC RIETI SPORHUB ssarl. Diritto fondamentale dei “Tesserati” è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei “Tesserati” costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente “Modello” costituisce l’insieme di “Linee Guida” e di “Principi” a cui la “Società Sportiva” e tutti i “Destinatari”, come nel proseguo individuati, sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

- a) la promozione dei diritti di cui sopra;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i “Tesserati”, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei “Tesserati” in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l’individuazione e l’attuazione da parte della “Società Sportiva” di adeguate misure, procedure e politiche di “Safeguarding”, anche in conformità con le raccomandazioni del “Safeguarding Officer” della FIP, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di “Tesserati” minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l’informazione dei “Tesserati”, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione della “Società Sportiva” e dei “Tesserati” alle iniziative organizzate dalla FIP nell’ambito delle politiche di “Safeguarding” adottate;



h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di "Safeguarding" della "Società Sportiva".

Il presente "Modello" recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i "Principi Fondamentali" approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di "Safeguarding", nonché dalle "Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione della Federazione Italiana Pallacanestro".

### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono (anche i "Destinatari"):

- a) i "Tesserati" della "Società Sportiva";
- b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro (a prescindere dalla forma contrattuale, dalla normativa di riferimento o dal fatto di essere o meno tesserati) o volontariato con la "Società Sportiva";
- c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la "Società Sportiva".

### **CONDOTTE RILEVANTI**

Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

- a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica, oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per "abuso sessuale": qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;



- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui sopra.

## **PRINCIPI**

La “Società Sportiva” condanna fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti, promuovendo una politica decisa per la discriminazione e le violenze, indipendentemente dal genera, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità, al fine di garantire uno sport aperto ed inclusivo. Tutti i “Destinatari” sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

- a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona;
- b) riservare ad ogni “Tesserato” attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
- c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
- d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- e) confrontarsi con il “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” della “Società Sportiva” (di seguito anche “Responsabile Safeguarding”) ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
- f) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- g) programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;



- j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

#### **TUTELA DEI MINORI**

La "Società Sportiva", quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta ad acquisire preventivamente copia del "Certificato del Casellario Giudiziale" ai sensi della normativa vigente. È ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con la "Società Sportiva" la presenza di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali. Tutti i "Destinatari", così come sopra individuati, devono visionare e sottoscrivere l'impegno al rispetto del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC". Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione dalla "Società Sportiva" durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati. È garantita l'assistenza psicologia o psico-terapeutica nei confronti del tesserato, specialmente se minore, che sia stato vittima di una delle "condotte rilevanti", così come sopra individuate e descritte.

#### **RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI**

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui "Tesserati", nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la "Società Sportiva" nomina un "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" e lo comunica alla FIP all'atto di affiliazione e riaffiliazione. Il "Responsabile Safeguarding" deve essere nominato nell'ambito della "Società Sportiva" tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FIP e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del "Responsabile Safeguarding" è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità della "Società Sportiva", del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. Il "Responsabile Safeguarding" dura in carica 1 anno e può essere riconfermato. In caso di cessazione del ruolo di "Responsabile Safeguarding", per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo "Responsabile Safeguarding", inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. La nomina del "Responsabile Safeguarding" può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto della "Società Sportiva". Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al "Safeguarding Officer" della FIP. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma. Il "Responsabile Safeguarding" è tenuto a:



- a) vigilare sulla corretta applicazione delle “Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione della Federazione Italiana Pallacanestro” nell’ambito del rispettivo sodalizio, nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico NPC” adottati dallo stesso;
- b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare al “Safeguarding Officer” eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza;
- e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico NPC”, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
- f) valutare annualmente le misure del “Modello” e del “Codice Etico NPC” adottati dalla “Società Sportiva”, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

#### **LE POLITICHE DI PREVENZIONE**

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell’attività sportiva vengono adottate le seguenti “Policy”:

- Uso degli spazi della “Società Sportiva”:

- a) presso le strutture in gestione o in uso alla “Società Sportiva” devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio, in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devono essere previsti spazi separati a seconda del genere;
- b) deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla “Società Sportiva” durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete, ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività;
- c) durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), e in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi e ai bagni a questi ultimi riservati;
- d) durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l’accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque eccezionalmente, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale;
- e) in caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al “Servizio di Soccorso Sanitario” qualora necessario, l’accesso all’infermeria è consentito al “Medico Sociale” o, in caso di manifestazione sportiva, al “Medico di Gara” o, in loro assenza, a un “Tecnico formato sulle procedure di primo soccorso”, esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al “Primo Soccorso” nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un’altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, ecc.). In caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato. Parimenti, anche le “Visite Mediche” o “Visite Fisioterapiche” dovranno essere svolte con le medesime modalità.



- Allenamenti:

a) durante gli allenamenti i tesserati e le tesserate minorenni sono affidate alla custodia e alla vigilanza degli allenatori preposti;

b) è fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

- Trasferte:

a) in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore;

b) qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso;

c) durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente "Modello";

d) per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci;

e) è obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l'obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

- Tutela della privacy:

a) a tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della "Società Sportiva" all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR);

b) i dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti;

c) la "Società Sportiva", previo specifico consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

d) la documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla "Società Sportiva" contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati;

e) in caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, ecc., deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.



Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

f) tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

### **DOVERE DI SEGNALAZIONE**

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgono "Tesserati", specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al "Responsabile Safeguarding". La "Società Sportiva" garantisce la riservatezza della segnalazione, dei contenuti della stessa, dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché della documentazione allegata all'atto della stessa o successivamente raccolta o elaborate. Il "segnalante" può far pervenire la propria segnalazione:

- tramite e-mail all'indirizzo istituito e gestito dal "Responsabile Safeguarding" pubblicato sulla homepage della "Società Sportiva": [safeguarding@npcrieti.it](mailto:safeguarding@npcrieti.it);
- tramite posta facendo pervenire una busta con la dicitura "RISERVATA/PERSONALE": al "Responsabile Safeguarding" della NPC RIETI SPORHUB ssdarl, Via Claudio Torda snc, 02100 Rieti. All'interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, entrambe sigillate. La prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. In alternativa alla fotocopia del documento di riconoscimento, riportare un numero telefonico da poter contattare. La seconda busta con la segnalazione;
- oralmente, contattando direttamente il "Responsabile Safeguarding" al numero condiviso e pubblicato dalla "Società Sportiva".

Chiunque dovesse sospettare comportamenti rilevanti in violazione delle disposizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC" può confrontarsi direttamente con il "Responsabile Safeguarding" della "Società Sportiva". Qualsiasi segnalazione sarà affrontata con la massima serietà e urgenza. Durante l'accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, potranno essere adottate eventuali misure di protezione del minore ove il "Responsabile Safeguarding" valuti la ricorrenza del rischio di prosecuzione o reiterazione della violazione oggetto di segnalazione e potranno essere adottate eventuali misure di protezione da qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di "Safeguarding".

In particolare, sono vietati e sono sanzionati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, la segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. Pertanto, è vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria;
- l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato.

Le parti coinvolte nella segnalazione saranno informate delle conclusioni dell'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione (fatta salva la garanzia dell'anonimato dell'eventuale vittima o segnalante, laddove prevista per legge) e delle conseguenti azioni intraprese.



Nel caso in cui la situazione oggetto della segnalazione configuri un reato, si procederà d'intesa con i genitori del minore ai quali spettano primariamente le iniziative a tutela in ambito giudiziario, a porre in essere e supportare ogni iniziativa volta alla tutela e protezione della vittima minorenni, nonché - ove non già direttamente attivate dalla famiglia del minore - anche a promuovere eventuali segnalazioni o denunce alle autorità competenti. In ogni caso in cui sarà richiesto, la "Società Sportiva" collaborerà pienamente con queste ultime.

### **CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI**

Per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, la "Società Sportiva" può irrogare sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto e a seconda del ruolo che il soggetto riveste nella "Società Sportiva".

A) I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della "Società Sportiva", e del "Codice Etico NPC", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il collaboratore retribuito che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC" o adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;

- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione: incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC" con comportamenti quali:

- a) l'inosseranza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";

- b) l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico NPC";

- c) la violazione delle misure adottate dalla "Società Sportiva" volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15: incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico NPC" e/o violi le misure adottate dalla "Società Sportiva" volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso: incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore retribuito che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di



documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

B) I comportamenti tenuti dai volontari in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della "Società Sportiva", e del "Codice Etico NPC", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC" o adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC" con comportamenti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";

b) l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico NPC";

c) la violazione delle misure adottate dalla "Società Sportiva" volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

d) allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico NPC" e/o violi le misure adottate dalla "Società Sportiva" volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

d) rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della "Società Sportiva", radiazione dello stesso: incorre nel provvedimento disciplinare della rescissione del rapporto di volontariato il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

C) I comportamenti tenuti dai tesserati presso la "Società Sportiva" in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della "Società Sportiva", e del "Codice Etico NPC", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei tesserati presso la "Società Sportiva", possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:



**NPC RIETI SPORHUB SSDARL**  
VIA CLAUDIO TORDA, SNC  
02100 - RIETI (RI)  
P.I. 01094780572 - COD. FIP 052780  
NPCRIETISPORHUB@LEGALMAIL.IT





- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il tesserato presso la "Società Sportiva" che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC" o adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il tesserato presso la "Società Sportiva" che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il tesserato presso la "Società Sportiva" che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC" con comportamenti quali:
    - a) l'inosseranza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";
    - b) l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico NPC";
    - c) la violazione delle misure adottate dalla "Società Sportiva" volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il tesserato presso la "Società Sportiva" che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico NPC" e/o violi le misure adottate dalla "Società Sportiva" volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  - espulsione dalla "Società Sportiva": incorre nel provvedimento disciplinare dell'espulsione dalla "Società Sportiva" il tesserato che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico NPC" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
- D) I comportamenti tenuti da coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la "Società Sportiva" in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della "Società Sportiva", e del "Codice Etico NPC", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la "Società Sportiva", violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC" o adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico NPC", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la "Società



Sportiva”, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la “Società Sportiva”, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o leda l’efficacia del presente “Modello” e del “Codice Etico NPC” con comportamenti quali:

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al “Responsabile Safeguarding”;

b) l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” o del “Codice Etico NPC”;

c) la violazione delle misure adottate dalla “Società Sportiva” volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;

- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la “Società Sportiva”, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del “Modello” e del “Codice Etico NPC” e/o violi le misure adottate dalla “Società Sportiva” volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- interruzione del rapporto con la “Società Sportiva”: incorre nel provvedimento disciplinare dell’interruzione del rapporto con la “Società Sportiva” il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la “Società Sportiva”, eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente “Modello” e del “Codice Etico NPC” attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il “Responsabile Safeguarding” e il “Safeguarding Officer” in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

## **DIFFUSIONE E ATTUAZIONE**

La “Società Sportiva”, anche avvalendosi del supporto del “Responsabile Safeguarding”, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente “Modello” e del “Codice Etico NPC” tra i “Destinatari”, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, sulla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e all’acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele.

La “Società Sportiva” pianifica e organizza programmi di formazione volti a far conoscere i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate, dalla “Società Sportiva” stessa e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, anche in conformità a quanto indicato nei “Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” emanati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding. Il presente “Modello” è pubblicato sul sito internet

della “Società Sportiva”, se nella sua disponibilità, e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all’art. 2, qualunque sia il motivo del rapporto, al momento in cui si



**NPC RIETI SPORHUB SSDARL**  
VIA CLAUDIO TORDA, SNC  
02100 - RIETI (RI)  
P.I. 01094780572 - COD. FIP 052780  
NPCRIETISPORHUB@LEGALMAIL.IT





instaura il rapporto con la “Società Sportiva” che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

#### **NORME FINALI**

Il presente “Modello” è aggiornato dall’organo direttivo della “Società Sportiva” con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di “Safeguarding”, ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro. Eventuali proposte di modifiche al presente “Modello” dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo direttivo della “Società Sportiva”. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, dal “Codice Etico NPC”, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della FIP, incluse “Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione della Federazione Italiana Pallacanestro”, dal “Codice di Comportamento sportivo” approvato dal CONI. Il presente “Modello”, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.